

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



Statuto

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 2 aprile 2020
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta
n. 23 in data 05.05.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 10 novembre
2020



Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Fonti
- Articolo 2 - Principi fondamentali
- Articolo 3 - Finalità
- Articolo 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna.
- Articolo 5 - Nomine, principio della pari opportunità.
- Articolo 6 - Programmazione e cooperazione
- Articolo 7 - Territorio
- Articolo 8 - Sede
- Articolo 9 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiera
- Articolo 10 - Stemma
- Articolo 11 - Gonfalone
- Articolo 12 - Lingua tedesca, francese e dialetto *titsch*
- Articolo 13 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 14 - Organi
- Articolo 15 - Consiglio comunale
- Articolo 16 - Competenze del Consiglio comunale
- Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio comunale
- Articolo 18 - Consiglieri comunali
- Articolo 19 - Diritti e doveri
- Articolo 20 - Capi gruppo consiliari
- Articolo 21 - Commissioni consiliari
- Articolo 22 - Elezione della Giunta comunale
- Articolo 23 - Giunta comunale e sue competenze
- Articolo 24 - Composizione della Giunta comunale
- Articolo 25 - Funzionamento della Giunta comunale
- Articolo 26 - Sindaco
- Articolo 27 - Competenze amministrative del Sindaco
- Articolo 28 - Competenze di vigilanza del Sindaco
- Articolo 29 - Ordinanze del Sindaco
- Articolo 30 - Vice Sindaco
- Articolo 31 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco.
- Articolo 32 - Delegati del Sindaco

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

- Articolo 33 - Segretario dell'ente
- Articolo 34 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi
- Articolo 35 - Competenze consultive del segretario dell'ente e dei responsabili dei servizi
- Articolo 36 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario dell'ente
- Articolo 37 - Competenze di legalità e garanzia del segretario dell'ente
- Articolo 38 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Articolo 39 - Struttura degli uffici
- Articolo 40 - Personale
- Articolo 41 - Pubblicazione degli atti on line.



TITOLO IV - SERVIZI

Articolo 42 - Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Articolo 43 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 44 - Cooperazione

Articolo 45 - Comunità montane – Unité des communes

Articolo 46 - Consorzerie

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 47 - Partecipazione popolare

Articolo 48 - Assemblee consultive

Articolo 49 - Interventi nei procedimenti

Articolo 50 - Istanze

Articolo 51 - Petizioni

Articolo 52 - Proposte

Articolo 53 - Associazioni

Articolo 54 - Partecipazione a commissioni

Articolo 55 - Referendum

Articolo 56 - Effetti dei referendum consultivi

Articolo 57 - Accesso

Articolo 58 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 59 - Statuto e sue modifiche

Articolo 60 - Regolamenti

TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO

Articolo 61 - Difensore civico

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62 - Norme transitorie

Articolo 63 - Norme finali



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla L.R. 07.12.1998, n. 54, applicativa degli articoli 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della legge costituzionale 26.02.1948, n. 4 e della legge costituzionale 23.09.1993, n.2.

Articolo 2 - Principi fondamentali

1. Il comune di Gressoney – Saint – Jean, detto anche Greschèney Ònderteil è l'ente locale, autonomo e democratico, che rappresenta la forma associativa della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti e con quanto previsto dal presente statuto. Le caratteristiche socio-economiche del comune si sono storicamente consolidate nella preminente attività turistica, sia estiva che invernale. Sia il settore primario che il quello produttivo e artigianale, pur significativi e presenti, convergono e poggiano anch'essi sulla trainante dinamica turistica. Compito dell'Amministrazione comunale è la salvaguardia della sostenibilità e della migliore evoluzione e rinnovo dell'offerta turistica, pur nella specificità ambientale e culturale della tradizione Walser, quale peculiare elemento di forza. Il comune, anche di concerto con le istituzioni regionali e con gli ambiti sovra-comunali, così come con le realtà economiche private locali e non, si impegna nella valorizzazione e nell'integrazione del suo patrimonio con l'obiettivo della più ampia crescita sociale, culturale e della qualità di vita dei cittadini e della comunità nel suo insieme.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti e con quanto previsto dal presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa, nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e della Unité des Communes rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni a esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione e attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità e il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni e alle



esigenze locali, inerenti agli interessi e allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio, dello sviluppo economico, turistico e culturale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di associazione, sia di cooperazione con la regione, l'Unité des Communes, gli altri comuni e gli altri enti previsti dalla legge.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari e organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi e al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Articolo 3 - Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori e obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali, delle tradizioni e della cultura locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a. il superamento degli squilibri economici e sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, secondo i principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini;
 - b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo e favorendo l'integrazione dell'iniziativa pubblico-privato, nella consapevolezza e nella convinzione che la strutturale collaborazione progettuale e realizzativa fra le due sfere possa attivare risorse per il perseguimento di obiettivi di qualità dello sviluppo territoriale;



-
- c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, anche in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita e la valorizzazione della propria identità;
 - e. la tutela e lo sviluppo delle consorzierie e dei consorzi nonché la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime;
 - f. la salvaguardia e la difesa dell'ambiente naturale e antropizzato con la valorizzazione del territorio come elemento fondante della propria attività amministrativa;
 - g. la valorizzazione e il recupero delle tradizioni, delle peculiarità locali e del dialetto parlato (*titsch*), in riferimento alla lingua tedesca, anche in collaborazione con i comuni vicini appartenente alla medesima area germanofona, con la regione e con le associazioni e gli istituti ufficialmente riconosciuti e previsti dalla legge;
 - h. la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
- 5.** Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali e internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali e autonomi.

Articolo 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna

- 1.** Il Comune garantisce e promuove l'uguaglianza tra i generi, al fine di una piena realizzazione e un'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica di essi nell'Amministrazione.
- 2.** Il Comune si impegna a:
 - a. diffondere la legislazione in materia di pari opportunità e promuovere azioni conformi al Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11.4.2006, n.198);
 - b. adottare procedure di selezione del personale che non discriminino, nemmeno implicitamente, relativamente allo stato civile;
 - c. prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;
 - d. garantire, per quanto possibile, la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali non elettivi (legge regionale 1 /2015).



Articolo 5 - Nomine, principio della pari opportunità

1. Nei casi in cui gli organi comunali debbano nominare o designare, più rappresentanti in enti, aziende e istituzioni, fra i nominati è assicurata, ove possibile, la presenza equilibrata di uomini e di donne.
2. Nel nominare i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, è assicurata, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
3. Nella Giunta la presenza di entrambi i generi è assicurata ai sensi dell'articolo 22 comma 1bis della legge regionale n. 54/1998.

Articolo 6 - Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli Enti e degli ambiti sovra-comunali, quali le Unités des Communes, i SubATO, della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti sono improntati ai principi di sussidiarietà con la Regione, ai principi di cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune con la Regione e i Comuni.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio.

Articolo 7 - Territorio

1. Le frazioni e località storicamente riconosciute dalla comunità costituiscono la circoscrizione del Comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 69.23.
3. Il territorio comunale ha i seguenti confini:
 - a Nord: Comune di Gressoney-La-Trinité;
 - a Ovest: Comune di Ayas e Brusson;
 - a sud: Comune di Gaby;
 - a Est: Comune di Rassa e Alagna.



Articolo 8 - Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni e uffici è sito in Villa Margherita. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative e funzionali.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa determinazione del Sindaco, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Articolo 9 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiera

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Gressoney – Saint – Jean.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge, la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta è esposta accanto a quella della Repubblica Italiana e a quella dell'Unione Europea.
4. Sugli edifici pubblici del Comune può essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità walser, come espressamente previsto dalla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6, articolo 7 bis, espressamente inserito dall'articolo 4 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 26.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dall'articolo 10, comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 10 - Stemma

1. Lo stemma del Comune è costituito dai seguenti elementi: scudo di foggia teutonica partito: di rosso a tre fasce d'argento, quella in capo caricata di una crocetta patente del campo, accostata da due stelle dello stesso; e di nero al leone d'argento armato e linguato di rosso. Al capo sul tutto di rosso alla croce d'argento. Lo stemma è sormontato dalla corona di Comune ed è sostenuto dai supporti abituali.
2. Le forme e le dimensioni del bozzetto sono determinate con apposito provvedimento del Consiglio comunale.

Articolo 11 - Gonfalone

1. Il gonfalone si compone dei seguenti elementi:
 - Stemma comunale di cui all'articolo 10;
 - Stemma mercantile Walser composto da un cuore con i colori e i simboli del vallese, sormontato da una croce di mercurio e sostenuto da fronde di ulivo e alloro; un lato



del gonfalone partito in campi bianco e rosso, l'altro lato in campi nero e rosso; lo stemma comunale sostenuto da fronde di ulivo e alloro congiunte da un nastro tricolore; ogni verso ha la scrittura trilingue: Comune di Gressoney – Saint – Jean, Commune de Gressoney – Saint – Jean e Gemeinde Gressoney – Saint – Jean.

2. Le forme e le dimensioni del gonfalone sono determinate con apposito provvedimento del Consiglio comunale.

Articolo 12 - Lingua tedesca, francese e dialetto *titsch*

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità alla lingua tedesca e al dialetto *titsch* quale forma tradizionale e identitaria di espressione dell'originaria cultura Walser.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese, della lingua tedesca e del dialetto *titsch*. Nel caso di utilizzo della lingua tedesca e del dialetto *titsch* dovrà essere assicurata la traduzione simultanea.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti e i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese, in lingua italiana e, in casi particolari, con l'aggiunta della lingua tedesca.
5. L'utilizzo della lingua tedesca e del dialetto *titsch* sarà previsto da apposito regolamento.

Articolo 13 - Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante dal vocabolario *titsch* edito a cura del Walser Kulturzentrum al quale viene riconosciuta, unitamente alla Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser, competenza in materia di tutela e promozione della specificità linguistica, culturale e locale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 09.12.1976, n. 61.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Articolo 14 - Organi

1. Sono organi di governo del comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco e il vice Sindaco.

Articolo 15 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita la funzione di controllo politico-amministrativo del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.



3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale in rapporto alla composizione del Consiglio comunale.

Articolo 16 - Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali, di cui all'articolo 21 comma 1, legge regionale 07.12.1998, n. 54.
2. Il Consiglio comunale ha altresì le competenze inderogabili a esso attribuite dal regolamento regionale 03.02.1999, n. 1 e dalla legge regionale 09.02.1995, n. 4 in materia di sua costituzione.
3. È altresì attribuita al Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 21 comma 3 legge regionale 07.12.1998, n. 54, la competenza in merito a:
 - a) piani, programmazione economica, territoriale e ambientale, progetti di fattibilità tecnica ed economica di opere pubbliche, quando l'importo dei lavori superi la somma di 250.000,00= Euro;
 - b) partecipazione a società di capitali e ai Consorzi;
 - c) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - d) accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni.
4. Il Consiglio provvede alla sostituzione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il vice Sindaco, mediante approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, del nuovo Sindaco e della nuova Giunta, ivi compresa il vice-Sindaco.

Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento comunale.
2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dall'apposito regolamento comunale.



3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'articolo 12 commi 3 e 4.

Articolo 18 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalle leggi regionali.

Articolo 19 - Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco assicura una preventiva e adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio.

Articolo 20 - Capi gruppo consiliari

1. I capi gruppi consiliari sono individuati tra i consiglieri non componenti la Giunta comunale.

Articolo 21 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze e i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni e iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive e inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto



costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

5. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle commissioni.

Articolo 22 - Elezione della Giunta comunale

1. La Giunta è eletta dal Consiglio comunale, che approva gli indirizzi generali di governo a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.
3. La Giunta decade, altresì, nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.
4. La decadenza di cui ai commi 2 e 3 ha effetto dall'elezione della nuova Giunta.
5. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio su proposta del Sindaco, a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese. Dopo il secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei presenti.
6. Le votazioni di cui al presente articolo, si effettuano esprimendo un "sì" o un "no" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

Articolo 23 - Giunta comunale e sue competenze

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
4. La competenza per gli atti di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 07.12.1998, n. 54, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza non sia stata attribuita dal presente statuto al consiglio.
5. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
6. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui devono



attenersi il segretario dell'ente e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalle leggi nonché dallo statuto.

- 7.** In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
- a. riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b. propone gli atti di competenza del Consiglio comunale;
 - c. approva i progetti di fattibilità tecnica ed economica di opere pubbliche il cui importo dei lavori sia inferiore o uguale alla somma di 250.000,00 Euro, i progetti definitivi ed esecutivi, loro varianti e i provvedimenti connessi che comportano autorizzazioni di spesa;
 - d. approva i regolamenti comunali la cui competenza non sia espressamente riservata al Consiglio comunale;
 - e. approva il piano esecutivo di gestione e assegna le quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile;
 - f. preleva dal fondo di riserva;
 - g. svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - h. dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere, nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia;
 - i. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni nonché, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, dispone in merito ad acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
 - j. approva la regolarizzazione dei lavori, degli acquisti di beni e servizi effettuati in urgenza e derivanti dal verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili;
 - k. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;
 - l. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - m. vigila sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - n. in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale.
- 8.** È riconosciuta alla Giunta comunale la competenza residuale attribuita dall'articolo 23 comma 3 e dall'articolo 117 comma 4 della L.R. 07.12.1998 n. 54, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

Articolo 24 - Composizione della Giunta comunale

- 1.** La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal vice Sindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e fino a quattro assessori scelti tra i consiglieri comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Sindaco può proporre al



consiglio la variazione in aumento del numero degli assessori durante il mandato amministrativo, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione della norma, previa attestazione dell'organo di revisione economico finanziaria.

2. All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi, qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.

Articolo 25 - Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vice Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per l'elezione della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale la decisione espressa da chi la presiede.

Articolo 26 - Sindaco

1. Il Sindaco e il vice Sindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando una delle seguenti formule: in francese: "*Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public*"; in italiano: "*Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico*". Il Sindaco può inoltre prestare giuramento in lingua tedesca o nel dialetto *titsch*.



3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza e amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni a esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Articolo 27 - Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a. rappresenta il comune a ogni effetto di legge ed è il responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c. presiede la Giunta comunale;
 - d. presiede il Consiglio comunale;
 - e. coordina l'attività dei singoli assessori;
 - f. può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - g. nomina e revoca il segretario dell'ente con le modalità previste dalla legge regionale e dalle convenzioni all'uopo stipulate;
 - h. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e impartisce direttive al segretario e ai responsabili del servizio in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - i. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune;
 - j. nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - k. può delegare propri poteri e attribuzioni agli assessori e ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - l. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - m. convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - n. adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti e ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 28 l.r. 07.12.1998, n. 54;



-
- o. propone la revoca degli assessori e l'eventuale sostituzione;
 - p. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 50 del presente statuto, a coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - q. provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r. qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto;
 - s. partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
 - t. delega in caso di impedimento o assenza del Sindaco e del vice Sindaco un assessore per l'emissione di ordinanze di cui all'articolo 29;
 - u. sottoscrive i contratti rogati dal segretario, in assenza di responsabile di servizio competente e le convenzioni a contenuto prevalentemente politico;
 - v. determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - w. partecipa alla Giunta dell'Unité des Communes di appartenenza;
 - x. partecipa alla conferenza dei sindaci nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
 3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti, ordinanze, direttive e determinazioni.
 4. Il Sindaco può delegare i propri poteri e competenze al vice Sindaco e agli assessori.

Articolo 28 - Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a. acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 - b. promuove direttamente, o avvalendosi del segretario dell'ente, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c. compie atti conservativi dei diritti del comune;
-



- d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e. promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 29 - Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "albo pretorio". In tale periodo sono sottoposte a altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del viceSindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Articolo 30 – Vice Sindaco

1. Il vice Sindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.

Articolo 31 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco si applica la legge regionale.

Articolo 32 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare e revocare, con suo provvedimento, a ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente, il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.



3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe, le revoche e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, sono comunicate al consiglio.

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

Articolo 33 - Segretario dell'ente

1. Il segretario dell'ente, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro è titolare di rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e dipende funzionalmente dal Sindaco, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi. Il segretario comunale è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e di servizi.
2. Al segretario dell'ente sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. I regolamenti e le convenzioni, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario dell'ente.

Articolo 34 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario dell'ente; egli l'esercita in base agli indirizzi del consiglio e in attuazione delle deliberazioni della Giunta, nonché delle determinazioni e direttive del Sindaco, con le competenze previste dalle leggi e dal presente statuto. Il segretario dell'ente dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Al segretario dell'ente e ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
3. I responsabili dei servizi dipendono funzionalmente dal segretario dell'ente.

Articolo 35 - Competenze consultive del segretario dell'ente e dei responsabili dei servizi

1. Il segretario dell'ente e i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.



2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e, per il segretario dell'ente, di natura giuridica al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori.
3. Il segretario dell'ente esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e sulle questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali ai sensi delle norme regionali.

Articolo 36 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario dell'ente

1. Il segretario dell'ente esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 37 - Competenze di legalità e garanzia del segretario dell'ente

1. Il segretario dell'ente partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di Giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Attesta l'esecutività degli atti del comune.

Articolo 38 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a. distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b. organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c. analisi e individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d. individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e. massima flessibilità e collaborazione delle strutture e del personale.
2. La Giunta provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.



3. La Giunta disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi sono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Articolo 39 - Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 40 - Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale, la collaborazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 41- Pubblicazione degli atti on line

1. E' istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolve (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).
2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio online, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono contenute nell'apposito regolamento.

TITOLO IV - SERVIZI

Articolo 42 - Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi, anche in forma associata, ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.



TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Articolo 43 - Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti e i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000, n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 44 - Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune, con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Articolo 45 - Comunità montane – Unité des communes

1. Il Consiglio comunale può delegare all'Unité des Communes valdôtaines Walser l'esercizio di funzioni del comune o esercitare alcune funzioni comunali in maniera associata tramite l'Unité des Communes valdôtaines Walser, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da convenzioni che stabiliscono anche le modalità dell'eventuale trasferimento del personale tra gli enti.
3. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso e di vigilanza sulle funzioni delegate.

Articolo 46 - Consorterie

1. Il comune può adottare intese con le consorterie esistenti sul suo territorio, per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.



2. Qualora le consorzierie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973, n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione delle consorzierie affidate al Comune dagli organi regionali mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi o urgenti e ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5.4.1973, n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 47 - Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione e informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.



Articolo 48 - Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di quattro consiglieri o del venti per cento degli elettori, entro trenta giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale su proposta di numero quattro consiglieri o del dieci per cento degli elettori e nel rispetto delle modalità dei punti 2 e 3 del presente articolo. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

Articolo 49 - Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, o il numero dei destinatari o la loro indeterminazione lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami o altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Articolo 50 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie, i consorzi e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di competenza comunale.
2. La risposta è fornita entro trenta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o amministrativa della questione.

Articolo 51 - Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.



2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato le petizioni hanno diritto a essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Articolo 52 - Proposte

1. Il venti per cento dei cittadini può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che sono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune e i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Articolo 53 - Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale e organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Articolo 54 - Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.



Articolo 55 - Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, a eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione e ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di cinque referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a. dalla Giunta comunale;
 - b. da numero otto consiglieri comunali;
 - c. dal trentacinque per cento degli elettori;

Per la raccolta delle firme ci si attiene alle disposizioni regionali.

5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal segretario. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "albo pretorio" e sul bollettino ufficiale della regione.

Articolo 56 - Effetti dei referendum consultivi

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.



2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Articolo 57 - Accesso

1. Al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa, ai cittadini singoli o associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale e in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Articolo 58 - Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa e chiara.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 59 - Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. A esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. È ammessa l'iniziativa di almeno il trentacinque per cento dei cittadini elettori per proporre modifiche o integrazioni allo statuto, mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli, secondo la procedura prevista dall'articolo 55, fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 55 e 56.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale, secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Articolo 60 - Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie a esso demandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre di competenza comunale.



2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini ai sensi dell'articolo 52.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum, ai sensi degli articoli 55 e 56.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati in allegato alla deliberazione di approvazione da parte dell'organo competente e sono pubblicati, per tutta la loro vigenza, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO

Articolo 61 - Difensore civico

1. È istituita la figura del difensore civico ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 07.12.1998, n. 54, aggiornata alla legge regionale 03.01.2000 n. 1, previo accordo tra gli enti o con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la nomina di un unico difensore civico.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62 - Norme transitorie

1. Il presente statuto, e le sue successive modificazioni o integrazioni, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "albo pretorio".

Articolo 63 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

---ooOoo---